

**CONVENZIONE**  
**per la realizzazione del progetto finanziato a valere sul FSE 2014/2020**  
**P.O.R. Toscana – Asse A – Attività A.2.1.5.A) Alternanza scuola lavoro**

*“L’officina dell’alternanza: scuola e lavoro tra cultura e turismo”*

**Riferimenti normativi:**

- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con cui è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla commissione Europea con la sopra citata decisione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con cui è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e ss.mm.ii.;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 01.03.2016 con la quale è stata approvata la modifica del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti crescita e occupazione" (ICO) FSE 2014 – 2020;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 01.08.2016 con la quale è stata approvata una ulteriore modifica del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 – 2020;
- Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 4/2014, “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- Visti i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 maggio 2016;

- Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47 che nel Progetto Regionale 12 "Successo scolastico e formativo" tra le tipologie di intervento n. 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo" prevede l'Attività di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado;
- Vista la decisione di Giunta Regionale n.9 del 31.01.2017 che approva il documento "Strategia Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0";
- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" art. 1 comma 7, lettera o (incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione); lettera p (valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti); lettera q (individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni e degli studenti); lettera s (definizione di un sistema di orientamento);
- Vista la Guida operativa per la scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 Ottobre 2015);
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 30.05.2016 "Approvazione schema di protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 2016-2020" nella quale sono riportate le linee guida per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro;
- Richiamato in particolare l'art. 2 lettera a) del sopra citato protocollo in cui si provvede che la Regione Toscana si impegni a promuovere e sostenere l'implementazione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro anche attraverso l'emanazione di appositi avvisi pubblici per il finanziamento di progetti di alternanza;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.827 del 30.08.2016 "Alternanza scuola-lavoro. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana finalizzato all'inserimento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nei percorsi di alternanza da realizzare nelle strutture della Giunta Regionale";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 10.01.2017 "Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali/OOSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla scuola al mondo del lavoro";
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", ss.mm.ii;
- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm., recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26/7/2002, n.32";
- Decisione di Giunta regionale n.4 del 19-12-2016 che approva il Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 27 marzo 2017 avente ad oggetto "POR TOSCANA 2014-2020. Asse A - Occupazione. Attività A.2.1.5.A) Alternanza Scuola lavoro. Approvazione elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro".

## Considerato

- che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 4118 del 31/03/2017 ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di Alternanza Scuola Lavoro;
- che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 8109 del 09/06/2017 ha individuato i membri del nucleo valutazione;
- che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 9345 del 30/06/2017 ha approvato l'elenco delle domande ammesse a valutazione tecnica;
- che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 14740 del 28/09/2017 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e assunto i relativi impegni di spesa;
- che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 15653 del 27/10/2017 ha approvato la bozza di Convenzione per la realizzazione di progetti a vale sull'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro;
- che l'Istituto scolastico capofila di ATS IIS "Niccolini Palli" ha presentato il progetto denominato "L'officina dell'alternanza: scuola e lavoro tra cultura e turismo", acronimo "L'officina dell'alternanza: scuola e lavoro tra cultura e turismo" (di seguito progetto), ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana con DD 14740/2017

#### Viste

- le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020" approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 635/2015;

#### TRA

la Regione Toscana (da ora in poi Regione), con sede in FIRENZE, PIAZZA DUOMO N. 10 - codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata dalla Dirigente del Settore PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE STRATEGICA E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE MARIA CHIARA MONTOMOLI, nata a \_Grosseto\_ il \_28\_06\_1971\_ e domiciliata presso la sede della Regione

#### E

il soggetto capofila IIS "Niccolini Palli", CF 92069350491, Via E. Rossi 6, Livorno (LI) nella persona di Nedi Orlandini in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato a La Spezia (SP) il 09/11/1958, residente per la carica presso l'istituto di cui sopra;

**tutto ciò premesso, considerato e visto  
si conviene quanto segue**

**Art. 1 (concessione)**

La Regione concede al soggetto capofila di ATS un finanziamento per la realizzazione del progetto alle condizioni e con i limiti di seguito specificati. Le attività devono svolgersi secondo quanto previsto nel progetto approvato e nel rispetto del piano finanziario, entrambi allegati e parti integranti e sostanziali della presente convenzione (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente comunicate e/o autorizzate nel rispetto delle prescrizioni del disposto dalla normativa prevista dalla DGR n. 635/2015).

Il finanziamento pubblico concesso è pari a Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00).

**Art. 2 (normativa di riferimento)**

Il soggetto attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del progetto approvato in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste, e nel pieno rispetto delle procedure adottate con DGR 635/2015 "Regolamento (UE) 1304/2013 - POR FSE 2014 - 2020. Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020" nonché della normativa nazionale e della normativa comunitaria vigente in materia.

**Art. 3 (limiti temporali)**

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività entro 30 giorni e a terminare il progetto entro 18 mesi dalla data di firma della presente convenzione.

In caso di autorizzazione all'avvio anticipato del progetto, su richiesta del soggetto attuatore, la durata del progetto decorre dalla data di autorizzazione.

**Art. 4 (rispetto degli adempimenti)**

Il soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di cui, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Si impegna altresì a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni normative e ai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali che dovessero essere emanati successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. Gravi violazioni da parte del soggetto attuatore della normativa comunitaria, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate secondo le modalità di seguito specificate.

**Art. 5 (impegni del soggetto attuatore)**

Il soggetto attuatore si impegna al rispetto degli adempimenti previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie di cui all'art. 2 della presente convenzione in tutte le fasi di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle diverse attività e parti di cui si compone il progetto.

Il soggetto attuatore si impegna inoltre a:

1. provvedere alle anticipazioni finanziarie necessarie per l'attuazione del progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso. Subordinatamente al rispetto, da parte del soggetto attuatore, degli impegni assunti con la presente convenzione, la Regione eroga allo stesso un finanziamento pubblico corrispondente alle spese effettivamente sostenute e riconosciute secondo quanto di seguito indicato;
2. gestire in proprio sia il progetto che i rapporti conseguenti la sottoscrizione della presente convenzione che non potranno in alcun caso costituire oggetto di delega. La delega a favore di terzi, diversi dal soggetto attuatore, è ammessa esclusivamente per i soggetti espressamente indicati in sede di presentazione del progetto e/o successivamente autorizzati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa;
3. mantenere la Regione estranea ai contratti stipulati con i terzi dal soggetto attuatore a qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione da qualunque pretesa al riguardo;
4. dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del progetto, dichiarare in ogni comunicazione il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana e di Giovanisì evidenziandone gli stemmi così come previsto dai Regolamenti comunitari e dal Piano di comunicazione del POR Toscana FSE 2014/2020.
5. Relativamente al personale impegnato nel progetto e ai partecipanti, il soggetto attuatore si impegna a:
  - fornire, prima dell'avvio delle attività, i curriculum del personale impegnato nella realizzazione del progetto, secondo quanto indicato nel progetto approvato;
  - non impegnare gli allievi in attività produttive o commerciali;
  - garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel progetto e alla sua gestione ad ogni livello; ciò comprende tra l'altro l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti;
  - applicare al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e da ogni responsabilità in caso di mancata o irregolare stipulazione dei contratti e/o delle assicurazioni;
  - stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (responsabilità civile);
  - rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del progetto.
6. apportare nella fase attuativa del progetto tutte le eventuali integrazioni e perfezionamenti che si rendessero necessari per allineare la proposta alle indicazioni nazionali in materia di alternanza scuola lavoro;
7. Relativamente a strutture, impianti ed attrezzature, il soggetto attuatore si impegna a garantirne l'idoneità e regolarità, sotto la propria completa responsabilità, dando applicazione a quanto disposto a riguardo dalla DGR 635/2015 e dalla vigente direttiva sull'accreditamento; il soggetto attuatore è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;

8. Relativamente alla documentazione amministrativa e contabile il soggetto attuatore si impegna a conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto in base alle normative vigenti, per il periodo previsto sia dall'art. 2220 del Codice Civile che dalla normativa comunitaria, e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
9. Relativamente alle eventuali variazioni in corso d'opera al progetto e/o al PED il soggetto attuatore si impegna a comunicarle tempestivamente alla Regione nel rispetto del disposto della DGR 635/2015, dando atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione; il soggetto attuatore si impegna a collaborare alle verifiche periodiche che gli uffici competenti della Regione possono predisporre al fine di monitorare l'attuazione delle azioni e lo stato di avanzamento del progetto;
10. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati di monitoraggio finanziario e fisico dei progetti secondo le indicazioni e le scadenze stabilite dalla Regione. A tale scopo il soggetto attuatore accedendo al Sistema Informativo (SI) FSE relativo al proprio progetto In relazione al quale, il soggetto attuatore deve:
  - inserire i dati di dettaglio del progetto;
  - inserire i dati fisici di dettaglio concernenti i partecipanti, rilevati al termine degli interventi, ripartiti per condizione di studio e/o lavorativa, età, sesso, titolo di studio etc.;
  - inserire e validare la previsione di spesa relativa al progetto;
  - inserire i dati finanziari relativi ai pagamenti effettuati, validarli e inviarli agli uffici regionali competenti, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) e con le procedure definite dalla Regione; la stampa cartacea di tali dati, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore.

Per ciascun trimestre di riferimento, il soggetto attuatore deve inviare alla Regione il format cartaceo di autocertificazione generato direttamente dal sistema informativo regionale; tale autocertificazione deve essere prodotta anche dopo la conclusione delle attività progettuali, secondo le scadenze previste, fino a quando il progetto non sia stato formalmente chiuso dalla Regione.

La corretta e tempestiva alimentazione del Sistema Informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria competenza e sulla base del rispettivo livello di operatività nei confronti del sistema informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Pertanto il mancato inserimento e aggiornamento dei dati nei tempi e con le modalità previste e sopra indicate comporta la sospensione dei pagamenti.

Anche successivamente alla conclusione del progetto, il soggetto attuatore si impegna a rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione, per il quinquennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del progetto. Il soggetto attuatore si impegna altresì, anche dopo la conclusione del progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme eventualmente rivelatesi, in seguito a successivi controlli, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione alla data di restituzione) e in base al tasso ufficiale di riferimento (TUR) ai sensi dell'Art. 18 bis del DPGR 61/R/2001.

Il soggetto attuatore si impegna in ogni caso a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nelle procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020,

approvate con Delibera 635/2015 per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato in questa convenzione.

#### **Art. 6 (modalità operative di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento)**

Il Settore regionale sottoscrittore della presente convenzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione provvede a trasmettere tutta la documentazione di progetto agli Uffici Territoriali Regionali competenti (UTR) preposti alle funzioni di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento degli interventi, come previsto dalla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 19/12/2016, che approva le procedure per la gestione, il controllo e la rendicontazione degli interventi proprie del POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020.

Il soggetto attuatore è tenuto a raccordarsi e relazionarsi per gli adempimenti derivanti dalle funzioni di cui sopra con l'UTR di seguito indicato:

- Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato;
- Ovvero Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno;
- Ovvero Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena;
- Ovvero Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia

Il criterio di assegnazione individuato in relazione alla competenza dell'UTR è la localizzazione della sede dell'Istituto scolastico Capofila.

#### **Art. 7 (entità e quantificazione del finanziamento)**

La Regione eroga al soggetto capofila dell'ATS un finanziamento di Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) a valere sull'Asse A del POR Toscana FSE 2014-2020, corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con Decreto Dirigenziale n. 14740/2017.

Il finanziamento approvato è solo provvisoriamente assegnato e costituisce limite massimo di spesa a valere sul POR FSE 2014-2020.

Il pagamento viene effettuato secondo le modalità di cui all' art. 8 mediante versamento sul conto corrente di contabilità speciale n. 312558-313.

#### **Art. 8 (modalità di erogazione del finanziamento)**

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le modalità di seguito riportate:

I) **anticipo** di una quota pari al 32,68%, erogato, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

- sottoscrizione della convenzione;
- dichiarazione di inizio attività;
- richiesta di liquidazione dell'anticipo.

II) **successivi rimborsi**, a seguito di domanda, della spesa certificata dal soggetto attuatore fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I).

Per spesa certificata si intende:

- costi diretti e indiretti, effettivamente sostenuti e comprovati attraverso giustificativi inseriti nel Sistema Informativo.

In particolare, ai fini del rimborso, il soggetto attuatore deve procedere a:

- alimentare puntualmente e integralmente il Sistema Informativo regionale con i dati di avanzamento finanziario e fisico del progetto;
- stampa della domanda di rimborso e invio della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante della Fondazione, agli uffici regionali competenti;
- invio di eventuale altra documentazione e dati relativi all'attuazione del progetto richiesti dagli uffici regionali competenti.

Dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12), il Sistema Informativo genera automaticamente la domanda di rimborso (se non generata previamente dal soggetto attuatore) sulla base dei giustificativi di spesa inseriti e validati dal soggetto attuatore.

Gli uffici regionali competenti procedono alla validazione nel Sistema Informativo delle spese sottostanti la domanda di rimborso, ed al relativo pagamento, a seguito dell'esito positivo di tutti i seguenti riscontri:

- coerenza e completezza amministrativo-contabile (coerenza dell'importo, elenco giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi);
- conformità e regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto stabilito nella convenzione e/o in documenti di pianificazione delle attività (avanzamenti dell'attività, tempistiche, adeguatezza dell'output);
- inserimento nel Sistema Informativo regionale dei dati di monitoraggio fisico e finanziario;
- regolarità finanziaria della spesa attraverso un controllo campionario dei giustificativi;

III) **saldo**, a seguito di:

- comunicazione di conclusione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- presentazione da parte del soggetto attuatore agli uffici regionali competenti del rendiconto. In caso di parziali inutilizzi del finanziamento pubblico ricevuto, il soggetto attuatore è tenuto a presentare la prova dell'avvenuta restituzione agli uffici regionali competenti (v. § B.8);
- inserimento sul Sistema Informativo, da parte del soggetto attuatore, dei dati fisici e finanziari di chiusura del progetto;
- controllo del rendiconto da parte degli uffici regionali competenti.

La quantificazione del saldo terrà conto di quanto indicato all'Art. 6 (entità e quantificazione del finanziamento), pertanto, nel caso di una spesa inferiore rispetto al costo complessivo del progetto approvato, la quota parte di finanziamento pubblico FSE verrà conseguentemente e proporzionalmente ridotta.

Il controllo del rendiconto si svolge in due fasi.

*Prima fase* – Il controllo riguarda i seguenti aspetti:

- il rispetto dei massimali di spesa previsti dall'avviso pubblico;
- la completezza e correttezza formale della documentazione presentata;
- l'aggiornamento del Sistema Informativo con i dati di attuazione del progetto;



- l'ammissibilità della spesa in base ai documenti presentati in copia conforme;
- la presenza di deroghe e/o autorizzazioni concesse in fase di realizzazione;
- l'assolvimento degli obblighi derivanti dai verbali dei controlli (di I e II livello);
- il controllo formale sui documenti rispetto alle normative regionali, nazionali e comunitarie;
- il rispetto di quanto disposto dal § B.5. della DGR 635/2015 "Piano finanziario – Massimali e variazioni".

In questa fase gli uffici regionali competenti possono richiedere per iscritto al soggetto attuatore chiarimenti e integrazioni e/o documentazione aggiuntiva ed il soggetto attuatore ha tempo 15 giorni lavorativi, dalla data di ricezione della richiesta delle integrazioni, per far pervenire quanto richiesto, pena il non riconoscimento delle relative spese.

#### *Seconda fase – Controllo di documenti originali*

La Regione procede al riscontro, anche a campione, dei documenti originali di spesa con quelli presentati in copia conforme secondo l'articolo 71 comma 1 del DPR 445/2000.

Il soggetto attuatore può presentare contestazioni o controdeduzioni, che gli uffici regionali competenti esaminano prima di assumere una decisione finale.

Successivamente allo svolgimento dei controlli propedeutici all'erogazione del saldo e precedentemente alla decretazione finale gli uffici regionali competenti comunicano al soggetto attuatore le risultanze definitive della verifica del rendiconto ed il soggetto attuatore accetta formalmente tali risultanze richiedendo contestualmente l'erogazione del saldo.

Gli uffici regionali competenti dispongono quindi il pagamento del saldo. Nel caso invece in cui vi siano somme da recuperare avvia le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite incrementate degli interessi (cfr. § A.15).

Il soggetto capofila è il solo soggetto che ha il potere/dovere di incassare l'intero finanziamento in nome e per conto dei partner dell'ATS.

Ai sensi dell'art. 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non si applica la ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73 ai contributi pubblici erogati ai beneficiari per il finanziamento di azioni realizzate nell'ambito del POR, come confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.51/E dell'11.05.2010 e dalla L. 67/88 art 8 comma 34. Inoltre, in funzione della disponibilità dei finanziamenti (a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi) la Regione assicura che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di rimborso, salvo giustificati motivi connessi a inadeguatezza della documentazione giustificativa o all'avvio d'indagini in merito a un'eventuale irregolarità.

#### **Art. 9 (Regime IVA)**

Il Soggetto attuatore si impegna ad osservare la Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si chiarisce che la somme erogate per la gestione di attività formative secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 sono di natura sovventoria e quindi dette somme, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, sono da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

### **Art. 10 (regime di proprietà dei prodotti)**

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti si fa riferimento alla DGR n. 635/2015 ed in particolare al § A.2.4 della stessa.

### **Art. 11 (rinuncia)**

Qualora il soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione agli uffici regionali competenti, mediante posta certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti a titolo di acconto, maggiorati degli interessi riferiti al periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore alla chiusura dell'operazione.

### **Art. 12 (domicilio)**

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti a mezzo posta certificata, non saranno opponibili anche se diversamente conosciute.

### **Art. 13 (inosservanza degli impegni)**

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli uffici regionali competenti diffideranno il soggetto attuatore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, potranno disporre la sospensione dei finanziamenti indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, gli uffici regionali competenti revocano il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore è obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione.

### **Art. 14 (foro competente)**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

### **Art. 15 (tutela dei dati personali)**

Il Soggetto attuatore dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

### **Art. 16 (esenzione di imposta)**

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente dal dirigente competente per la Regione Toscana e dal legale rappresentante del soggetto capofila è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

per REGIONE TOSCANA  
La Dirigente  
Maria Chiara Montomoli

per l'Istituto scolastico "IIS Niccolini Palli"  
Il Dirigente Scolastico  
Nedi Orlandini